



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro

DDG n. 166 del 07-07-2026 - ORDINANZA N. 1189/2026. PROCEDURA STRAORDINARIA - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. N. 165/2001, PRESSO GLI UFFICI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTE AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 28 MARZO 2026 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE.

CODICE AVVISO: GEOM_STRU_COM_DEL_2026.

FAQ – Chiarimenti sul requisito di “non essere in posizione di quiescenza” di cui all’Art. 6 dell’Avviso

La posizione di geometra in quiescenza, tuttora iscritto all’albo ed esercente la libera professione con regolare contribuzione alla Cassa Geometri, è compatibile con la partecipazione all’avviso, purché:

- il trattamento pensionistico di cui è titolare non rientri in fattispecie per cui sussistono ancora divieti di cumulo con redditi da lavoro (es. particolari pensioni anticipate soggette a divieto di cumulo fino alla vecchiaia);
- l’incarico oggetto dell’avviso non contrasti con eventuali norme speciali di incompatibilità o inconfiribilità riferite alla specifica amministrazione o tipologia di incarico.

La prosecuzione dell’attività libero-professionale, comprovata dall’iscrizione all’albo e dal versamento dei contributi alla Cassa Geometri, rientra proprio nella categoria di situazioni che il legislatore del 2024 ha inteso non assoggettare al divieto generalizzato di cui all’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012, come di seguito si riporta:

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163) – Art. 12 bis

“L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”